

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 049/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 042CSA– RIUNIONE DEL 17 NOVEMBRE 2016

I° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. SAMMAURESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ZANINI MASSIMO SEGUITO CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES SAN MARINO/SAMMAURESE DEL 22.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 16 del 26.10.2016)

Con reclamo ritualmente introdotto nei modi e termini di legge, la A.S.D. Sammaurese ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con il quale, in relazione alla gara del Campionato Nazionale Juniores San Marino/Sammaurese, veniva inflitta al proprio allenatore, Sig. Zanini Massimo, la squalifica per sette giornate per reiterato comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

A sostegno dell'impugnazione, la reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, ritenendola sproporzionata ed eccessivamente afflittiva.

Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento.

Infatti, pur dovendosi stigmatizzare il comportamento dell'incolpato, meritevole di censura e, dunque, di sanzione disciplinare, occorre tenere presente che lo Zanin si è reso responsabile delle condotte imputategli dal Giudice Sportivo nell'ambito di un medesimo contesto fattuale. A ben vedere, infatti, l'aver acceduto indebitamente sul terreno di gioco, recandosi negli spogliatoi e profferendo l'espressione irrispettosa di cui al referto arbitrale, si colloca indubbiamente in un rapporto di contestualità con le proteste che hanno cagionato l'espulsione subita nel corso della medesima gara. Pertanto, gli illeciti disciplinari commessi dallo Zanin debbono indubbiamente essere ricondotti sotto il vincolo della continuazione, di talché risulta congrua la riduzione di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sammaurese di San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena) riduce la sanzione della squalifica da 7 a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO SPEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MIGUEL DA SILVA ANDERSON SEGUITO GARA BENEVENTO/SPEZIA DEL 29.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 02.11.2016)

Lo Spezia Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 2.11.2016 con la quale, in riferimento alla gara tra Spezia Calcio/Benevento del 29.10.2016, ha comminato la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Miguel Anderson Da Silva *“per avere, al 6° del secondo tempo, colpito violentemente con un pugno sulla testa un calciatore avversario”*.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica a due giornate ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che la condotta posta in essere dal Da Silva non doveva essere considerata violenta ma antisportiva in quanto riconducibile ad una normale azione di gioco, non provocando il contatto con il calciatore avversario danno allo stesso. Inoltre ha rilevato la mancanza di precedenti in capo allo stesso calciatore. Infine la ricorrente ha rilevato l’esistenza di una eccessiva gravosità della sanzione irrogata al Da Silva rispetto a quella comminata ad altri calciatori come da precedenti giurisprudenziali in materia richiamati.

Il ricorso va rigettato in quanto la sanzione irrogata in considerazione del comportamento tenuto dal calciatore Da Silva è in linea con il referto arbitrale che testualmente riferisce che il calciatore *“senza possibilità alcuna di giocare il pallone con fare deliberatamente violento colpiva alle spalle un calciatore avversario”* ed è congrua rispetto alle previsioni codicistiche.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Spezia Calcio di La Spezia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Avv. Stefano Agamennone – Componenti; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO A.S.D. CIAMPINO ANNI NUOVI C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DALLONDER ALEXANDER GLACY SEGUITO GARA CAGLIARI FUTSAL/CIAMPINO ANNI NUOVI C5 DELL’1.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 156 del 3.11.2016)

Con ricorso ritualmente introdotto, nei modi e termini di regolamento, la A.S.D. Ciampino Anni Nuovi C.5 ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 156 del 3.11.2016, con il quale in relazione alla gara Cagliari C5/A.S.D. Ciampino Anni Nuovi C.5 veniva inflitta al calciatore Dall’Onder Alexandre la squalifica per 3 giornate, perché lo stesso *“durante una fase di gioco dava un pugno volontario sulla testa di un giocatore avversario, provocando al calciatore lieve dolore”*.

L’appellante eccepiva l’incongruità della sanzione inflitta al calciatore, ai sensi dell’Art. 19 comma 2 bis Lett. b) del C.G.S., perché lo stesso non avrebbe colpito l’avversario alla testa, ma nel caso di specie si sarebbe trattato di un *“fallo di gioco sanzionabile”*, per cui chiedeva la riduzione della sanzione della squalifica di una gara.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento.

Il referto arbitrale fa piena prova di quanto relazionato.

Dallo stesso risulta che il calciatore Dall'Onder Alexandre ha dato, durante la gara, "un pugno volontario sulla testa di un calciatore avversario, provocando al calciatore lieve dolore".

Sulla base di quanto precede, la Corte ritiene che la condotta imputata al Dall'Onder Alexandre sia ampiamente provata, non smentita da prova contraria, meritevole della sanzione erogata con la decisione censurata e, quanto alla misura della stessa, assolutamente congrua rispetto alla gravità del fatto contestato.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Ciampino Anni Nuovi C5 di Ciampino (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO F.C. CROTONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. CUOMO GIUSEPPE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI PALERMO/CROTONE DEL 5.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 76 del 08.11.2016)

Con reclamo preannunciato e ritualmente proposto in data 15.11.2016, la Società FC Crotona S.r.l., impugnava la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (Com. Uff. n.76 dell'8.11.2016) a seguito della gara Palermo/Crotone del 5.11.2016, applicava al tesserato Cuomo Giuseppe la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara ed ammonizione "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario" nonché per aver "colpito con una gomitata sul petto un calciatore della squadra avversaria".

Nei motivi di reclamo la difesa contestava l'eccessiva severità della sanzione concludendo per la riqualificazione del fatto sotto la specie della condotta antisportiva con riduzione della squalifica a una sola giornata di gara.

Alla seduta del 17.11.2016, davanti alla Corte d'Appello Nazionale nessuno è comparso.

La Corte, esaminati gli atti, osserva.

Il reclamo merita parziale accoglimento.

Il fatto descritto dal Giudice Sportivo infatti integra gli estremi della condotta gravemente antisportiva piuttosto che violenta, considerato che, come specificato nel rapporto del Direttore di gara, è stata posta in essere "a gioco in svolgimento" e senza alcuna conseguenza lesiva per l'avversario. Pertanto, in assenza di chiara intenzionalità violenta, deve ritenersi sussistente la fattispecie meno grave prevista dall'art.19, comma 4, lett. a) C.G.S..

Per questi motivi, la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società F.C. Crotona di Crotona riduce la sanzione della squalifica da 3 a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 6 dicembre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio